

40

785

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

25
—
1997

JOVENE EDITORE NAPOLI

Copanello VIII:
gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale

Valeria Carro

Organizzato dal Centro Romanistico Internazionale Copanello, con gli auspici delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Reggio Calabria e di Messina, il 5 giugno 1996 è iniziato l'VIII Convegno Internazionale di Diritto romano sul tema *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*. M. Marone (Palermo) ha presieduto la seduta inaugurale, quindi hanno salutato i presenti i presidi S. Ciccarello (Catanzaro) e A. Metro (Messina), il rettore R. Pietropaolo (Reggio Calabria), il pro-rettore G. Ferrau (Messina) e G. Nisticó, presidente della Regione Calabria.

Ha introdotto i lavori P. Stein (Cambridge) che, parlando di *Procedure giudiziali e politica nel primo impero*, ha sostenuto che il progetto di restaurazione dell'amministrazione giudiziaria di Augusto non prevede un piano organico di riforma della giustizia, ma singoli interventi risolutivi di casi specifici che ripristinassero, all'indomani delle guerre civili, il cd. «feel good factor». Nell'ambito della repressione criminale, l'ineadeguato sistema delle *quaestiones* fu sostituito da tribunali che agivano *extra ordinem*: Augusto giudicava su richiesta dell'interessato in sostituzione dell'organo giudicante ordinario o delegava un magistrato. Dato l'elevato numero delle *appellationes*, anche il senato istituì tribunali per reati di carattere politico. Solo con Tiberio si poté parlare, però, di un vero tribunale senatorio e solo con Claudio di un regolare tribunale imperiale. Anche in materia privata si incoraggiò la concessione di rimedi *extra ordinem* che attraverso interdetti, stipulazioni pretorie e *restitutiones in integrum* avevano scopi diversi da quello della *condemnatio pecuniaria*, e già all'inizio del principato l'imperatore giudicava personalmente in processi civili pur non avendo, questi, risvolti importanti sugli interessi dello Stato.

Nella seduta inaugurale del Convegno, divenuto ormai uno dei momenti di incontro più significativi dei cultori degli studi romanistici, la cerimonia di consegna del III Premio internazionale Gérard Boulvert. Quest'anno i concorrenti erano ben 35; il Premio è stato assegnato a I. Reichard per lo studio *Die Frage des Drittschadensersatzes im klassischen römischen Recht*. Premi speciali sono stati conferiti a F. Arcaria, R. Cardilli, E. Hermann-Otto, H. Feng, I. Piro, T. Repgen e H.D. Spengler. Sono intervenuti: L. Labruna (presidente del Premio), F. Tesitore (rettore dell'Università di Napoli «Federico II»), F. Guizzi (in rappresentanza della Corte Costituzionale) e H. Ankum (presidente, stavolta, della Commissione aggiudicatrice). La relazione della Giuria è pub-

blicata in questo volume di *Index* a p. 797 ss., l'intervento di L. Labruna in *Labeo* 42 (1996) p. 386 ss.

La sessione antimeridiana del 6 giugno, presieduta da F. Serra, si è aperta con la relazione di M. Talamanca (Roma « La Sapienza ») su *Il riordinamento augusteo del processo privato*. Sulla base di un'attenta lettura delle fonti (tra le quali: Cic. *De orat.* 1.168; Cic. *Rosc. Com.* 15.24; Gai 1.184), ha individuato nel problema interpretativo della *lex Aebutia* e nella sua relazione con la *Iulia*, la chiave di lettura per la comprensione degli obiettivi riformatori di Augusto miranti, secondo il relatore, a riassetare, più che a rivoluzionare, la parte cognitoria dei giudizi. Riferendosi al rapporto tra *lex Aebutia* e *lex Iulia*, T. ha ricordato le tesi di Kaser e di Wlassak sulla portata della *lex Aebutia*, entrambe da rivedere. Quella di Kaser in quanto la *lex Aebutia* avrebbe vietato di agire, di *lege agere* per il *certum petere*, *certam pecuniam* o *certam rem petere*, perché se avesse vietato soltanto la *condictio*, sarebbe comunque rivissuta la *iudicis postulatio*; mentre, a differenza di Wlassak, si dovrebbe ritenere che la *lex Aebutia* abbia conferito al processo formulare effetti civili, non sanciendo, così, genericamente la legalizzazione o civilizzazione dello stesso. Augusto avrebbe, pertanto, mirato ad una vera e propria ricognizione dello stato di fatto, regolarizzando gli effetti dei *iudicia* e constatando, poi, la morte delle *legis actiones*.

In linea con le argomentazioni di Talamanca, B. Santalucia (Firenze), *Augusto e i iudicia publica*, ha sostenuto la restaurazione e non la rivoluzione, da parte del nuovo regime imperiale (almeno agli inizi), del sistema dei *iudicia publica*. Augusto, infatti, si sarebbe limitato ad emanare leggi riorganizzatrici o istitutive di singole corti, riordinando ed unificando la procedura delle *quaestiones* con la *lex Iulia iudiciorum publicarum* del 17 a. C., la prima codificazione organica della procedura criminale romana. S. si è soffermato, in particolare, sul convincimento, per certi aspetti errato, di Augusto che la creazione di un *album iudicum* permanente composto da giudici di alto livello professionale avrebbe posto le basi per la nascita di un vero ordine giudiziario. Ciò, infatti, non mutò in modo sostanziale i principi tradizionali che regolavano il processo criminale e le fonti addotte da Kelly (Dio Cass. 51.19.7; Suet. *Aug.* 33.1-2) non valgono a sostenere che Augusto fosse stato legittimato già dal 30 a. C. ad intervenire con voto decisivo in tutte le corti perpetue, visto che egli ebbe solo il diritto, in caso di condanna per un solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza, per determinare parità di suffragi e consentire in tal modo l'assoluzione del reo. S. esclude così una ingerenza diretta del principe nella giurisdizione criminale ordinaria, malgrado i molteplici, ma prudenti (Dio Cass. 56.6-7 e Dio Cass. 55.4.3). Comunque, se la scomparsa della *quaestio de repetundis* fu il risultato di una misura politica dell'imperatore in favore del senato, quella della *quaestio de maiestate* fu determinata dall'esigenza del principe di tutelare in modo più adeguato la sua autorità e il suo pre-

stigio (Dio Cass. 54.3.2-6; Tac. *ann.* 1.72.3; Suet. *Tib.* 58.1). In conclusione, il declino e la scomparsa delle corti permanenti di età repubblicana furono determinati più che dall'ingerenza del potere imperiale nell'amministrazione della giustizia, dall'inadeguatezza delle stesse al compito loro affidato. Sulle relazioni sono intervenuti M. Marrone, C. Venturini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Nicosia e M. Balzarini.

Nel pomeriggio, presidente F. Sturm, K. Hackl (Salisburgo) si è soffermato su *Il processo civile nelle province*, individuando le competenze dei proconsoli che vi esercitavano la giurisdizione civile. H. ha ricordato anche l'esistenza di editi giurisdizionali ed ha affermato che gli organi municipali dovevano riferirsi, per il 'diritto materiale civile', all'editto del governatore il quale a sua volta si basava, al momento della pubblicazione dell'albo, sugli editi della città di Roma (Gai 1.6). Per l'Egitto, invece, ove supremo magistrato giurisdizionale era il *praefectus Aegypti*, non si hanno notizie di una procedura paragonabile al processo formulare. Il relatore ha anche contestato, sulla base delle *Tabulae Pompeianae da Puteoli* e della *lex Irnitana*, la tesi del Kaser per il quale nelle province imperiali non era in vigore il processo formulare per la mancanza e di giuristi preparati e di una classe dirigente da cui trarre le liste dei giudici. Interventi di: R. Martini, S. Schipani, H. Ankum e T. Spagnuolo Vigorita.

I. Buti (Camerino) ha aperto la seduta antimeridiana del 7 giugno, presieduta da C. Gualandi, con una relazione intitolata *Invalido legum auxilio: il far giustizia dei Principi tra istanze e ingerenza*. B. ha sottolineato che Augusto razionalizzò l'attività del pretore puntando al nuovo con le *cognitiones* e mantenendo uniti funzione giurisdizionale e potere politico. Il relatore, poi, ha rilevato l'importanza dell'individuazione, su base cronologica, dei molteplici interventi di Augusto nel « far giustizia » (Suet. *Aug.* 33.1). Il potere di *ius dicere* di Augusto si basava sul suo *imperium* (Suet. *Caes.* 43.1) e veniva esercitato oltre che in grado di appello (Suet. *Aug.* 33.3), soprattutto con interventi di prima ed unica istanza. L'impossibilità, però, di far fronte a tutte le istanze diede vita al sistema di deleghe, anche se lo *ius dicere* del *princeps* non era solo sollecitato dai cittadini, visto che egli interveniva pure in materia di fedecommessi. Il relatore ha, poi, compiuto un *excursus* sulle tendenze in materia giurisdizionale dei successivi imperatori. Interventi: S. Giglio, R. Quadrato, T. Spagnuolo Vigorita e P. Cerami.

F. De Marini Avonzo (Genova), *Cognitio Senatus*, dopo aver inquadrato la tematica nel dualismo tra potere imperiale e potere senatorio, ha ribadito la forza di giudicato dei *senatusconsulta* giudiziari penali e civili, riconosciuti per questo come precedenti con valore normativo rielaborati, poi, dai giuristi. Successivamente ha affrontato il problema dell'origine della *cognitio senatus* ed ha sottolineato che l'incertezza testuale non permette di rivendicarne l'origine all'autorità del potere imperiale. Da ciò derivano anche dubbi sulla nozione di delega dell'imperatore al senato, visto che le fonti non consentono di parlarne in senso tecnico come

conferimento di una rappresentanza a giudicare a nome proprio con una attribuzione di competenze specifiche. Sono intervenuti: T. Spagnuolo Vigorita e P. Cerami.

Presieduta da G. Nicosia, la seduta pomeridiana si è aperta con la relazione di G. Negri (Cattolica di Milano), *Giudici e responsa prudentium*. Il relatore, nell'ambito dell'analisi del valore del *responsum* come fonte di diritto, ha sostenuto che è errato ritenere che il responso del giurista fosse obbligatorio per il giudice. N., infatti, contesta tale concetto di vincolatività ritenendolo immerso in un contesto di principi e regole giurisprudenziali già esistenti. Il giurista, pertanto, non poteva che apportare mutamenti parziali ad un sistema esistente che guidava il diritto giurisprudenziale costituitosi secondo la dialettica delle opinioni. Il caso risolto dai giuristi esprimeva, infatti, solo la *ratio decidendi* e aveva come mero destinatario il giudice. Ma anche quando si possa accertare che un responso è reso *apud iudicem* non si è legittimati solo per questo ad intenderlo come comando rivolto al giudice, ovvero a concepirlo in termini normativi, giacché esso non fa che formulare una proposta di *ratio decidendi* su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. Spettava al giudice stabilire se e come la *res facti* fosse simile o uguale al caso concreto sul quale era reso un responso, e se il giudice chiedeva al giurista come risolvere quel caso, la soluzione dipendeva dalla sentenza giudiziaria e non dal responso del giurista. Interventi di M. García Garrido, M. Talamanca, A. Cenderelli, P. Cerami, A. Metro, L. Capogrossi Colognesi, F. Fabbrini, S. Di Salvo e G. Nicosia.

A conclusione della seduta, H. Feng (Pechino), ha descritto la situazione degli studi del diritto romano in Cina, mentre I. Reichard ha ringraziato gli organizzatori del Convegno a nome dei concorrenti al III Premio Boulvert, auspicando una sempre più vasta collaborazione tra studiosi di diritto romano di ogni paese. F. Costabile (Catanzaro), poi, ha presentato l'iniziativa *Il Ponte. Studi interdisciplinari sul Mondo Antico*, una miscelanea di scritti di diritto greco e romano, epigrafia, archeologia e storia dell'arte, numismatica, storia politica, istituzionale e religiosa, che dal prossimo anno sarà pubblicata con periodicità irregolare. Infine, W. Wołodkiewicz (Varsavia) ha brevemente parlato del volume curato da lui e da M. Zablocka, *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski* (Varsovie 1996).

Presidente F. Wubbe, l'8 giugno T. Spagnuolo Vigorita (Napoli « Federico II ») ha aperto i lavori della seduta conclusiva con una relazione su *La giurisdizione fiscale*. Sulla base di un'attenta esegesi delle fonti (Plin. Pan. 36.3-5, 42.1; Tac. Ann. 12.60.1-4; D. 48.22.1) ha contestato la tesi di Alpers che nega, sulla sola base di Sen. De ben. 7.6.3 l'attribuzione al fisco di proventi « pubblicitici » già nel I secolo. Ripercorrendo, poi, la storia della giurisdizione fiscale, il relatore ha sostenuto che la giurisdizione esercitata in Egitto nel 14 d. C. dall'Idiologo relativamente a beni vacanti, era già una giurisdizione fiscale, anche se all'occorrenza era considerata giurisdizione erariale, delegata dal principe o dal

prefetto. Mentre in Italia, almeno fino a Tiberio, i processi che coinvolgevano il patrimonio imperiale erano considerati competenza del pretore, in provincia, invece, l'esercizio di funzioni giurisdizionali dei procuratori si considerava già come giurisdizione fiscale ed in questo ambito intensa era la concorrenza tra procuratori equestri e magistrati senatori. Nel periodo compreso tra l'impero di Claudio e quello di Nerva, pare che i procuratori ebbero il monopolio della giurisdizione fiscale sia in provincia che in Italia. Tra Nerva e Adriano, invece, il pretore fiscale in Italia, e i proconsoli e i legati in provincia, si affiancarono ai procuratori nell'esercizio della giurisdizione fiscale. Scomparsa, poi, la figura del pretore fiscale, conflitti di competenze si ebbero tra procuratori e prefetti dell'erario, mentre nelle province la giurisdizione fiscale rimase monopolio dei procuratori. Alla fine intervenne di F. Fabbrini.

Nella relazione conclusiva, F. P. Casavola (Napoli « Federico II ») ha sottolineato come da tutte le relazioni sia emerso che le *leges Iuliae* miravano alla restaurazione più che alla creazione di un nuovo ordine. In quest'ottica, infatti, va interpretata anche l'abolizione delle *legis actiones*, divenute ormai inadeguate ai tempi per il loro rigido formalismo. La tendenza fu, comunque, quella di omologare *ordo* e *cognitio extra ordinem*, *iurisdicito* e *cognitio* e per questo fondamentali furono le *appellationes* che dovevano garantire un maggiore rispetto della giustizia. Inoltre, la delega dei poteri fu molto frequente durante l'impero di Augusto: i consoli erano comandati di *actoritas principis interponere*, i giuristi insigniti del *ius respondendi ex auctoritate principis*, i pretori e i proconsoli delegati per rivedere i casi chiusi da sentenze di giudici privati dell'*ordo*. L'attuale doppio grado di giurisdizione, dunque, ha sostenuto C., affonderebbe le sue radici in tempi antichi.

I lavori si sono chiusi con il saluto del presidente del Centro Copanello, A. Corbino.

Napoli, z.Z. Görtingen.

VALERIA CARRO

* * *

La « Sibda » a Bruxelles

Maria Lucia Peluso

Sul tema affascinante ed impegnativo dei diritti dell'uomo nell'antichità, si è svolta a Bruxelles (16-19 settembre 1996), in omaggio al fondatore, la cinquantesima sessione della « Société Internationale 'Fernand de Visser' pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité ».